

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE (REGOLAMENTO CE N. 651/2014 DEL 17 GIUGNO 2014). DETERMINAZIONI

Su invito del Presidente il Segretario Generale introduce l'argomento, informando che Unioncamere Toscana, con nota del 2 luglio 2015, ha trasmesso una bozza di regolamento per la concessione di aiuti in esenzione alle imprese, ai fini di un'approvazione preliminare da parte di ciascun ente.

Ricorda che il Regolamento 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione Europea e che il Regolamento Unioncamere stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali le Camere di Commercio toscane possono concedere aiuti di Stato alle imprese, per le tipologie di attività contemplate e disciplinate dal Regolamento stesso. Le disposizioni del Regolamento in oggetto non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti alle imprese in applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime *de minimis*, nel rispetto delle regole sul cumulo.

Si rende pertanto opportuno prendere atto della bozza di regolamento trasmesso da Unioncamere Toscana e per poter fare riferimento ad esso – allorchè entrerà in vigore - nel caso di concessione di aiuti rientranti nelle tipologie di attività contemplate dallo stesso Regolamento.

Segue un breve scambio di opinioni, al termine del quale

IL CONSIGLIO CAMERALE

UDITO il relatore;

VISTO l'articolo 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

VISTO l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

RICHIAMATO il "Regolamento CE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)";

RICHIAMATA la bozza di "Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del Regolamento di esenzione della Commissione n. 651/2014", trasmesso da Unioncamere Toscana con nota del 2 luglio 2015 (PG n. 10413 del 3 luglio 2015);

RITENUTO opportuno recepire tale Regolamento e farvi riferimento - allo scopo di favorire ulteriori opportunità di sviluppo per le imprese del territorio – allorchè sarà adottato ed entrerà in vigore;

All'unanimità,

DELIBERA

di recepire la bozza "Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese ai sensi del Regolamento di esenzione della commissione n. 651/2014", trasmesso in bozza da Unioncamere





Camera di Commercio
Prato

Toscana con nota del 2 luglio 2015, nella versione che, allegata al presente provvedimento (All. A) ne forma parte integrante .

Il presente Regolamento sarà applicabile una volta approvato dagli organi di Unioncamere Toscana e pubblicato secondo il regime pubblicitario previsto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giustini)



Allegato A

Deliberazione di Consiglio n. 6/15 del 27.07.2015

**Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese
(Regolamento CE n. 651/2014 del 17 giugno 2014)**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 12 (compresa la copertina)

.



SOMMARIO

Capo I Principi generali e disposizioni comuni

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Forma degli aiuti
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Condizioni di ammissibilità
- Art. 6 Condizioni per l'erogazione degli aiuti
- Art. 7 Cumulo

Capo II Interventi e agevolazioni ammissibili

- Art. 8 Categorie di aiuti ammissibili
- Art. 9 Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese
- Art. 10 Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi di consulenza
- Art. 11 Aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere
- Art. 12 Aiuti alle imprese in fase di avviamento
- Art. 13 Aiuti all'innovazione a favore delle PMI
- Art. 14 Aiuti alla formazione
- Art. 15 Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

Capo III Disposizioni finali

- Art. 16 Concessione degli aiuti
- Art. 17 Comunicazione alla Commissione, relazioni annuali, controlli
- Art. 18 Entrata in vigore e applicabilità

Allegato I Definizione di PMI (Allegato I al Regolamento n. 651/2014)

Allegato II Dichiarazione relativa agli aiuti illegali e incompatibili (art. 1, par.4, lettera a) Regolamento n. 651/2014)

D

CAPO I Principi Generali e disposizioni comuni

ART. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali Camere di Commercio toscane, enti di sistema ed Unione regionale, anche nell'ambito di accordi conclusi con la Regione Toscana o con altri soggetti pubblici, possono concedere aiuti di Stato alle imprese, per le tipologie di attività contemplate e disciplinate nelle disposizioni seguenti.
2. Gli aiuti di cui al presente documento sono concessi nel rispetto del Regolamento 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 187 del 26.6.2014).
Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio a tale Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere interpretato in maniera difforme da ciò che è stabilito dal Regolamento 651/2014.
3. Le presenti disposizioni non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti alle imprese in applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime "de minimis", nel rispetto delle regole sul cumulo.

ART. 2 Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:
 - a) settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento 1379/2013 del Consiglio; in tali settori, tuttavia, le presenti disposizioni si applicano agli aiuti alle imprese in fase di avviamento di cui all'art. 12, agli aiuti all'innovazione di cui all'art. 13 e agli aiuti alla formazione di cui all'art. 14,
 - b) settore agricolo (produzione primaria); si applicano tuttavia agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 10, agli aiuti all'innovazione di cui all'art. 13 e agli aiuti alla formazione di cui all'art. 14;
 - c) aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alle condizioni di cui all'art.1, par.3, lettera c) del regolamento 651/2014;Esse si applicano alle imprese operanti nei settori di cui alle lettere precedenti, se gli aiuti sono riferiti ad attività ammissibili ai sensi delle presenti disposizioni.
2. Le presenti disposizioni non si applicano:
 - a) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione;
 - b) agli aiuti condizionati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a prodotti d'importazione;
 - c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite all'art. 4 delle presenti disposizioni.
3. Le presenti disposizioni non si applicano agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di notifica individuale di cui all'art. 4 del regolamento 651/2014.

ART. 3 Forma degli aiuti

1. Il presente Regolamento si applica solo agli aiuti trasparenti.
2. Sono trasparenti gli aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo a priori, senza procedere ad una valutazione dei rischi.
3. In particolare, potranno essere concessi aiuti nelle seguenti forme:
 - a) sovvenzioni dirette in qualunque forma (contributi in conto capitale, in conto interessi, voucher);
 - b) in natura sotto forma di servizi agevolati; in questo caso sarà quantificato il beneficio per l'impresa in equivalente sovvenzione lorda, al fine di garantire il rispetto dell'intensità ammissibile o dei massimali di aiuto consentiti;
 - c) garanzie, nel caso di PMI, dove l'equivalente sovvenzione lordo sarà determinato in base al metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI autorizzato dalla Commissione per l'Italia con decisione C(2010)4505 del 6.7.2010 (aiuto di Stato SA.30920), alle condizioni di cui a tale autorizzazione.

ART. 4 Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- 1) "*piccole e medie imprese*" o "PMI": le imprese così definite dall'Allegato I al Regolamento 651/2014, ripreso nell'Allegato I al presente Regolamento;
- 2) "*prodotti agricoli*": i prodotti elencati nell'Allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento 1379/2013;
- 3) "*trasformazione di prodotti agricoli*": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività svolte nell'azienda agricola necessarie per la preparazione di un prodotto per la prima vendita;



- 4) **"commercializzazione di prodotti agricoli"**: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo tale prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per la prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati destinati a tal fine;
- 5) **"impresa in difficoltà"**: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- 6) **"investimento in attivi materiali e immateriali"**: investimento relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente o nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente;
- 7) **"attivi materiali"**: gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, lettera f) delle presenti disposizioni;
- 8) **"attivi immateriali"**: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- 9) **"avvio dei lavori"**: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- 10) **"impresa innovativa"**: un'impresa che possa dimostrare, attraverso una perizia esterna, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; oppure un'impresa i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio in corso, certificata da un revisore dei conti esterno;
- 11) **"personale altamente qualificato"**: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;
- 12) **"servizi di consulenza in materia di innovazione"**: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;
- 13) **"servizi di sostegno all'innovazione"**: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;
- 14) **"lavoratore svantaggiato"**: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:



- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) avere un'età compresa tra 15 e 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) avere superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% quella generale dello Stato, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere ad una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale e la propria esperienza lavorativa;
- 15) "*lavoratore disabile*": chiunque sia riconosciuto tale a norma dell'ordinamento nazionale, o presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- 16) "*risultato operativo*": la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.

ART. 5

Condizioni di ammissibilità

1. La concessione degli aiuti può essere subordinata alla condizione che l'impresa beneficiaria abbia sede legale o operativa nel territorio di competenza dell'ente concedente, ovvero si impegni ad istituirla prima dell'erogazione.
2. Gli aiuti ai sensi delle presenti disposizioni possono essere concessi solo se la domanda è stata presentata prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività oggetto dell'aiuto. La domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e dimensione dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto, con data di inizio e di fine;
 - c) ubicazione del progetto;
 - d) elenco dei costi del progetto
 - e) tipologia dell'aiuto richiesto (contributo in conto capitale o in conto interessi, garanzia) e importo del finanziamento.
3. Le condizioni di cui ai commi 2 e 3 non sono richieste nel caso degli aiuti alle imprese in fase di avviamento di cui all'art. 12 e degli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio di cui all'art. 15

ART. 6

Condizioni per l'erogazione degli aiuti

Non potranno essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito (Allegato II).

ART. 7

Cumulo

1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili; sono inoltre cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili e con aiuti in regime "*de minimis*", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.
2. Gli aiuti alle imprese in fase di avviamento di cui all'art. 12 sono cumulabili con qualsiasi altra misura di aiuto con costi ammissibili individuabili.
3. È fatta salva la possibilità per gli enti di cui all'art. 1 di prevedere il divieto di cumulo con altre agevolazioni.

CAPO II

Interventi e agevolazioni ammissibili

ART. 8

Categorie di aiuti ammissibili

Ai sensi delle presenti disposizioni possono essere concesse le seguenti categorie di aiuti:





- a) aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese, di cui all'art. 17 del Regolamento 651/2014;
- b) aiuti alle PMI per servizi di consulenza, di cui all'art. 18 del Regolamento 651/2014;
- c) aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere, di cui all'art. 19 del Regolamento 651/2014;
- d) aiuti alle imprese in fase di avviamento, di cui all'art. 22 del Regolamento 651/2014;
- e) aiuti all'innovazione a favore delle PMI, di cui all'art. 28 del Regolamento 651/2014;
- f) aiuti alla formazione, di cui all'art.31 del Regolamento 651/2014;
- g) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, di cui all'art. 53 del Regolamento 651/2014;

ART. 9

Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese (Art. 17 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali effettuati dalle piccole e medie imprese.
Gli attivi immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; devono essere ammortizzabili; devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e devono figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.
2. L'aiuto non può superare le seguenti intensità espresse in equivalente sovvenzione lorda (ESL):
 - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle micro e piccole imprese;
 - il 10% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese.

ART. 10

Aiuti alle PMI per l'acquisizione di servizi di consulenza (Art. 18 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese, fino all'intensità massima del 50% dei costi sostenuti, per servizi di consulenza acquisiti da consulenti esterni.
2. I costi ammissibili sono quelli relativi alla consulenza con carattere non continuativo o periodico; sono escluse le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

ART. 11

Aiuti alle PMI per la partecipazione a fiere (Art. 19 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese, fino all'intensità massima del 50% dei costi ammissibili, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero.
2. I costi ammissibili sono unicamente quelli sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand.

ART. 12

Aiuti alle imprese in fase di avviamento (Art. 22 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti all'avviamento, alle condizioni di cui ai punti successivi, alle piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.
Per le imprese non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività o è soggetta a imposta per tale attività.
2. Gli aiuti possono essere concessi ed erogati in una delle tre forme indicate al paragrafo successivo, o attraverso una combinazione di esse. In quest'ultimo caso, si dovranno calcolare le percentuali dell'aiuto concesso in ciascuna delle forme utilizzate, con riferimento al massimale concedibile in ciascuna di esse, al fine di evitare il superamento del massimale di aiuto ammissibile.
3. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di:
 - a) prestiti agevolati, di durata decennale, per un importo massimo di un milione di euro, aumentabile a 1,5 milioni nelle aree assistite (art. 107, 3, c) di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-20.
Per i prestiti di durata compresa tra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando tali importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo è lo stesso dei prestiti quinquennali;
 - b) garanzie con premi inferiori a quelli di mercato, di durata decennale, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, aumentabile a 2,25 milioni nelle aree 107, 3, c). Le garanzie non superano l'80% del prestito sotteso.
Per le garanzie di durata compresa tra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando tali importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso dei prestiti quinquennali.



- c) Sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi equity, riduzione dei tassi di interesse o dei premi di garanzia, fino ad un massimo di 400.000 euro in ESL, aumentabile a 600.000 euro nelle aree 107, 3, c).
4. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati se il beneficiario è una piccola impresa innovativa, come definita all'art. 4.

ART. 13

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (Art. 28 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti alle PMI per i seguenti costi:
 - a) costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali;
 - b) costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale; per "distacco" si intende l'impiego temporaneo, da parte del beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;
 - c) costi per servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, come definiti all'art. 4;
2. L'intensità massima dell'aiuto è il 50% dei costi suddetti. Unicamente nel caso di cui alla lettera c), l'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili, nel limite triennale di 200.000 € per beneficiario, considerati anche eventuali altri aiuti ottenuti al medesimo titolo da qualsiasi fonte pubblica.

ART. 14

Aiuti alla formazione (Art. 31 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti alla formazione, ad eccezione della formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese per i formatori, per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto formativo, quali spese di viaggio, materiali e forniture attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte riferibile esclusivamente al progetto; sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i lavoratori disabili;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto formativo;
 - d) le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali (amministrative, locazione, spese generali) per le ore di partecipazione alla formazione;
3. Gli aiuti possono coprire al massimo il 50% dei costi ammissibili, percentuale elevabile fino al 70% come segue:
 - a) 10 punti percentuali se beneficiaria è una media impresa;
 - b) 20 punti percentuali in caso di piccole imprese;
 - c) 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori disabili o svantaggiati, come definiti all'art. 4.

ART. 15

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (Art. 53 Reg. 651/2014)

1. Possono essere concessi aiuti agli investimenti o al funzionamento per gli obiettivi e le attività culturali di seguito elencate; non sono ammissibili gli aiuti a favore della stampa e dei periodici, sia cartacei che elettronici
 - a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;
 - b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale;
 - c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;
 - d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
 - e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, anche con l'uso delle nuove tecnologie;
 - f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.
2. I costi ammissibili agli aiuti agli investimenti corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:
 - a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;





- b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
 - c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
 - d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
 - e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.
3. Sono ammissibili agli aiuti al funzionamento i seguenti costi:
- a) i costi relativi al normale svolgimento dell'attività delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche (comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe);
 - b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso l'uso delle nuove tecnologie;
 - c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;
 - d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
 - e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;
 - f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.
4. Nel caso degli aiuti agli investimenti, gli aiuti possono coprire la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Può essere previsto un utile ragionevole per il gestore dell'infrastruttura.
5. Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non può superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo considerato. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
6. In alternativa ai metodi di cui ai punti 4 e 5, quando l'importo dell'aiuto non supera un milione di euro, l'aiuto può raggiungere l'80% dei costi ammissibili.
7. Per la pubblicazione di musica e opere letterarie di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo, l'importo massimo degli aiuti non supera né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto, né il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

CAPO III

Disposizioni finali

ART. 16

Concessione degli aiuti

1. Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere concessi da Camere di Commercio toscane, enti di sistema ed Unione regionale, in applicazione di propri regimi, o nell'ambito di accordi conclusi con la Regione Toscana o con altri soggetti pubblici.
2. Ciascun regime dovrà fare riferimento al presente Regolamento ed al Regolamento n. 651/2014 della Commissione.
3. Ciascun atto di concessione di aiuti individuali dovrà fare riferimento esplicito al presente Regolamento.



ART. 17

Comunicazione alla Commissione, relazioni annuali, controlli

1. Unioncamere Toscana provvederà a trasmettere attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, le informazioni sintetiche relative al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, 1° comma del Regolamento n. 651/2014.
2. Le Camere di Commercio toscane e gli enti di sistema che adotteranno regimi di aiuti ai sensi del presente Regolamento, terranno informata Unioncamere Toscana dei regimi adottati. Essi renderanno ad Unioncamere, entro il 30 aprile di ogni anno, tutti gli aiuti concessi nell'anno precedente nell'ambito del presente Regolamento, affinché Unioncamere possa inserire i dati relativi nella Relazione annuale sugli aiuti di Stato di cui all'art. 11, 2° comma del Regolamento n. 651/2014.
3. Ogni ente che concederà aiuti ai sensi del presente Regolamento conserverà, per dieci anni dalla data in cui è stato concesso un aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a valere su un proprio regime, registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari alla verifica del rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento n. 651/2014.

ART. 18

Entrata in vigore e applicabilità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il Esso sarà pubblicato sul sito internet di Unioncamere Toscana (www.tos.camcom.it).
2. Gli aiuti da esso disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2021, in applicazione di regimi esistenti al 31 dicembre 2020.

P

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DI PMI (Allegato I al Regolamento n. 651/2014)

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1250000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.



5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.



ALLEGATO II

**Dichiarazione relativa agli aiuti illegali e incompatibili
(art.1, par.4, a) del Regolamento n. 651/2014)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47¹ D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____

il _____ titolare/legale rappresentante dell'impresa/consorzio _____

con sede legale in _____ partita Iva _____

*consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere*

D I C H I A R A

a) di non aver ricevuto dall'autorità nazionale competente un'ingiunzione di recupero di aiuti di Stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea

oppure

b) di avere rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un'ingiunzione di recupero ricevuta dall'autorità nazionale competente.

Luogo e data _____

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ed è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata all'ufficio competente, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Riservata all'Ufficio

Consegnata personalmente all'ufficio

**Il Funzionario
(per attestazione dell'identità)**

il.....

.....

¹ Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sono soggette ad idonei controlli ai sensi dell'art. 71 dello stesso D.P.R.